

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2612

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(CAIANIELLO)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

e con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

(BARATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996,
n. 218, recante proroga dell'utilizzazione per finalità di
detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La scadenza, fissata al 31 dicembre 1995, del termine di utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara per finalità di detenzione, pone l'indifferibile necessità ed urgenza di un intervento normativo che consenta di prorogare per un breve periodo tale utilizzazione.

Questa esigenza è stata già valutata e condivisa dal Senato della Repubblica, il quale, il 19 dicembre 1995, ha approvato un testo pressochè identico a quello che si propone con il presente decreto.

In assenza di un intervento normativo urgente, si determinerebbero irragionevoli effetti che porterebbero all'immediata interruzione dell'utilizzazione ai fini di detenzione dei citati istituti, con ovvii riflessi sull'insieme del sistema penitenziario utilizzato per la custodia di pericolosi detenuti.

Il temporaneo differimento dell'impiego a fini di custodia degli istituti ubicati nelle predette isole, è collegato alla nota proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, disposta con legge 16 febbraio 1995, n. 36.

La considerazione dell'interesse pubblico sotteso alla lotta contro la criminalità organizzata non ha impedito di tener conto delle esigenze rappresentate, anche dalle competenti amministrazioni locali, riguardo alla tematica ambientale.

Su questa base, l'articolo 1 del provvedimento si limita a prorogare di quattro anni il termine di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, simmetricamente alla proroga disposta dalla citata legge n. 36 del 1995.

Al tempo stesso, gli articoli 2 e 3 si preoccupano di cadenzare lo stato di attuazione della legge n. 394 del 1991, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, insediando una conferenza di servizi tra le amministrazioni direttamente interessate e prevedendo un rapporto semestrale al Parlamento.

Le Camere saranno poste in grado, così, di verificare costantemente l'attuazione del programma di costruzione e di adattamento degli stabilimenti nei quali sono custoditi i detenuti soggetti a speciale trattamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 218, recante proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1995, n. 552, e 26 febbraio 1996, n. 83.

Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996.

Proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di utilizzazione per finalità di detenzione di alcuni istituti penitenziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal seguente:

«1-ter. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1999».

Articolo 2.

1. È istituita una conferenza di servizi tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia.

Articolo 3.

1. Il Governo riferirà con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1° giugno 1996, sullo stato di attuazione del programma di costruzione o di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996.

SCALFARO

DINI - CAIANIELLO - CORONAS - BARATTA

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO